Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 890/78 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 1978
relativo alle modalità di certificazione del luppolo

(GU L 117 del 29.4.1978, pag. 43)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione del 13 luglio 1979	L 177	35	14.7.1979
►M2	Regolamento (CEE) n. 3479/80 della Commissione del 30 dicembre 1980	L 363	83	31.12.1980
►M3	Regolamento (CEE) n. 1979/83 della Commissione del 18 luglio 1983	L 195	34	19.7.1983
►M4	Regolamento (CEE) n. 2600/85 della Commissione del 16 settembre 1985	L 248	9	17.9.1985
►M5	Regolamento (CEE) n. 3589/85 della Commissione del 17 dicembre 1985	L 343	19	20.12.1985
►M6	Regolamento (CEE) n. 3994/88 della Commissione del 21 dicembre 1988	L 354	24	22.12.1988
►M7	Regolamento (CEE) n. 921/89 della Commissione del 10 aprile 1989	L 97	40	11.4.1989
►M8	Regolamento (CEE) n. 2265/91 della Commissione del 26 luglio 1991	L 208	22	30.7.1991
►M9	Regolamento (CEE) n. 2928/93 della Commissione del 25 ottobre 1993	L 265	4	26.10.1993
►M10	Regolamento (CE) n. 852/94 della Commissione del 15 aprile 1994	L 98	22	16.4.1994
►M11	Regolamento (CE) n. 1021/95 della Commissione del 5 maggio 1995	L 103	20	6.5.1995

Modificato da:

►A1	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 890/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1978

relativo alle modalità di certificazione del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77 ([2]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977 ([3]), ha fissato le norme generali per la certificazione del luppolo;

considerando che, per garantire un'applicazione ampiamente uniforme della procedura di certificazione negli Stati membri, è opportuno definire i prodotti ad essa soggetti, le operazioni che comporta la certificazione e le indicazioni che devono figurare sui vari documenti che accompagnano i prodotti;

considerando che è opportuno, ai fini del controllo del luppolo in coni, che una dichiarazione firmata dal produttore, singolo o associato, accompagni la certificazione; che tale documento deve contenere indicazioni che consentano l'idenficazione del luppolo dalla sua presentazione alla certificazione fino al rilascio del certificato;

considerando che, per la determinazione delle caratteristiche qualitative che deve presentare il luppolo ammesso alla commercializzazione, è opportuno tener conto del tenore di umidità e di corpi estranei; che, data la reputazione di qualità acquisita dal luppolo comunitario, è opportuno a tal riguardo conformarsi agli usi attualmente seguiti nelle transazioni commerciali;

considerando che è opportuno demandare agli Stati membri la scelta del metodo di controllo dell'umidità del luppolo; che tuttavia è necessario che tali metodi diano risultati comparabili; che in caso di contestazione è necessario utilizzare uno dei metodi comunitari;

considerando che, per tener conto delle pratiche commerciali correnti in alcune regioni della Comunità, è opportuno definire il luppolo commercializzato contenente semi o senza semi e di prevederne la menzione sul certificato;

considerando che, per garantire agli utilizzatori un'esatta informazione sull'origine e sulle caratteristiche dei prodotti commercializzati, è opportuno stabilire regole comuni per la bollatura degli imballaggi e la composizione dei numeri di riferimento dei certificati;

considerando che è opportuno prevedere che il luppolo preparato con luppolo certificato allo stato non preparato può essere certificato soltanto se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso; che tuttavia, se tali operazioni sono effettuate nei centri o nei depositi di certificazione, è opportuno semplificare la procedura di certificazione consecutiva;

considerando che, quando il cambiamento di imballaggio di un prodotto viene effettuato sotto controllo ufficiale e senza trasformazione, è altresì opportuno semplificare la procedura di certificazione consecutiva;

([1]) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
([2]) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7.
([3]) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.

▼B

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 prevede all'articolo 1, paragrafo 1, comma 2, che i prodotti esenti da certificazione debbano essere sottoposti a controllo; che tale controllo è inteso a garantire che detti prodotti non perturbino il normale circuito di commercializzazione dei prodotti certificati e siano conformi alla loro destinazione e utilizzati soltanto dai loro destinatari;

considerando che è opportuno affidare questo controllo agli organismi preposti alla certificazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M9

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «lupplo non preparato»: il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio;

b) «lupplo preparato»: il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale;

c) «luppolo contenente semi»: il luppolo contenente semi in proporzione superiore al 2 % del suo peso;

d) «luppolo senza semi»: il luppolo contenente semi in proporzione che non eccede il 2 % del suo peso;

e) «estratto isomerizzato di luppolo»: un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;

f) «polvere isomerizzata di luppolo»: una polvere nella quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;

g) «nuovi prodotti isomerizzati a base di luppolo»: prodotti nei quali non soltanto gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale, ma anche altri composti hanno subito un'alterazione più o meno rilevante (a seconda dello stadio di partenza e delle condizioni in cui è stata realizzata la trasformazione degli acidi alfa) o addirittura solo stati volutamente eliminati dal prodotto finale;

h) «sigillatura degli imballaggi»: la chiusura degli imballaggi, applicata sotto controllo ufficiale e tale da essere deteriorata al momento dell'apertura;

i) «circuito operativo chiuso»: un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato, sotto controllo ufficiale, in modo tale da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti derivati. Il «circuito operativo chiuso» inizia al momento dell'apertura degli imballaggi sigillati contenenti il luppolo o i prodotti derivati dal luppolo da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell'imballaggio che contiene il luppolo o i prodotti a base di luppolo trasformato;

j) «partita»: un numero di colli di luppolo o di prodotti derivati aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore.

▼B

Articolo 2

1. Ogni partita di luppolo in coni presentata per la certificazione dev'essere accompagnata da una dichiarazione, firmata dal produttore, comprendente:

— il nome e l'indirizzo del produttore,

▼B

— l'anno di raccolta,

— la varietà,

— il luogo di produzione,

— il riferimento catastale o altra indicazione ufficiale equivalente,

— il numero dei colli costituenti la partita.

2. Detta dichiarazione accompagna la partita di luppolo per tutta la durata delle eventuali operazioni di preparazione o di miscelazione, e comunque fino al rilascio del certificato.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda il luppolo in coni, può essere presentato alla certificazione soltanto il luppolo rispondente alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1696/71, nonché ai requisiti minimi di commercializzazione fissati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Il controllo del rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione riguardanti il tenore di umidità del luppolo è effettuato secondo uno dei metodi descritti nell'allegato II B. Tuttavia, i metodi descritti nell'allegato II B, sub 2, devono essere riconosciuti dall'organismo di controllo e devono dare risultati il cui scarto-tipo non superi 2,0. In caso di contestazione, il controllo è effettuato secondo il metodo descritto nell'allegato II B, sub 1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi utilizzati.

3. Il controllo del rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione diversi dal tenore di umidità è effettuato secondo le pratiche commerciali correnti. Tuttavia, in caso di contestazione, il controllo è effettuato secondo il metodo descritto nell'allegato II C.

Articolo 4

Per l'applicazione dei metodi di controllo di cui all'articolo 3 e descritti nell'allegato II B, sub 1, e nell'allegato II C, i campioni vengono prelevati nel modo seguente:

a) da ciascuna partita è prelevato almeno un collo su 10 e comunque almeno due colli di una medesima partita;

b) il prelievo e il trattamento di campioni sono effettuati secondo il metodo descritto nell'allegato II A.

Articolo 5

Il certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1784/77 deve recare la menzione «luppolo contenente semi» oppure «luppolo senza semi» a seconda dei casi.

▼M11

Article 5 bis

Il certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1784/77 reca almeno una delle diciture seguenti, apposta dall'autorità abilitata ad effettuare la certificazione:

— Produit certifié — Règlement (CEE) nº 890/78,

— Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78,

— Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

— Πιστοποιημένο προϊόν — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78,

— Producto certificado — Reglamento (CEE) nº 890/78,

— Certified product — Regulation (EEC) No 890/78,

— Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78,

▼M11

— Gecertificeerd produkt — Verordening (EEG) nr. 890/78,

— Produto certificado — Regulamento (CEE) nº 890/78,

— Varmennettu tuote — Asetus (ETY) N:o 890/78,

— Certifierad produkt — Förordning (EEG) nr 890/78.

▼B

Articolo 6

1. Il numero di riferimento della certificazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1784/77 è composto di elementi di codificazione che designano i centri di certificazione, gli Stati membri, gli anni di raccolta e l'identificazione delle partite secondo quanto indicato nell'allegato III.

2. Il numero dev'essere identico per tutti i componenti di una stessa partita.

▼M11

3. Anteriormente al 1º settembre 1978, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei centri di certificazione e il numero di codice attribuito a ciascuno di essi.

Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna, il Portogallo e l'Austria, tali comunicazioni devono essere effettuate prima della fine del quarto mese successivo alla data dell'adesione.

L'elenco dei centri e il relativo numero di codice sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'elenco è aggiornato ogni anno.

▼B

Articolo 7

La bollatura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1784/77 è apposta sotto controllo, dopo applicazione del sigillo, all'unità d'imballaggio nella quale il prodotto sarà commercializzato, secondo quanto indicato nell'allegato IV.

Articolo 8

1. Il «luppolo preparato» prodotto con luppolo certificato allo stato non preparato può essere certificato soltanto se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso.

2. Se la preparazione del luppolo ha luogo nei centri o nei depositi di certificazione

a) il rilascio del certificato ha luogo soltanto dopo la preparazione,

b) il luppolo non preparato originale è accompagnato dalla dichiarazione di cui all'articolo 2.

3. Alla partita di luppolo originale viene comunque attribuito un numero prima della preparazione. Tale numero deve figurare nel certificato relativo al luppolo preparato.

4. I prodotti preparati con luppolo contemplati dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1784/77, per essere certificati, devono essere fabbricati in circuito chiuso.

▼M9

5. Ad eccezione delle sostanze indicate nell'allegato V, possono entrare nel «circuito operativo chiuso» soltanto prodotti a base di luppolo e luppolo certificati, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1784/77. Essi possono entrare nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati.

▼M9

6. Qualora durante la produzione di estratti mediante l'impiego del biossido di carbonio la trasformazione in «circuito operativo chiuso» debba essere interrotta per motivi tecnici, l'imballaggio contenente il prodotto intermedio al momento dell'interruzione deve essere sigillato dai rappresentanti dei servizi od organismi ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1784/77. I sigilli possono essere aperti solo sotto il controllo dei suddetti rappresentanti al momento in cui riprende il processo di trasformazione.

▼M8

Articolo 8 bis

1. Laddove si producano prodotti a base di luppolo, i rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 sono presenti ogniqualvolta abbia luogo una trasformazione. Essi devono sorvegliare la trasformazione in ogni sua fase, ossia dal momento dell'apertura degli imballaggi sigillati contenenti luppolo o prodotti di luppolo da sottoporre a trasformazione fino al completamento delle operazioni di imballaggio, sigillatura ed etichettatura dei prodotti ottenuti. È ammissibilie un'assenza temporanea fintantoché sia tecnicamente possibile garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Prima di passare ad una partita diversa all'interno di un impianto di trasformazione, i rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, controllano che l'impianto sia vuoto, almeno nella misura necessaria ad evitare la mescolanza di prodotti di due partite diverse. Qualora mentre è in lavorazione un'altra partita di luppolo, rimangano del luppolo, dei prodotti a base di luppolo, o residui di luppolo o altri prodotti derivati in parte degli impianti di trasformazione, come ad esempio nei recipienti per la miscelatura o l'inscatolamento, è necessario disinnescare tali impianti con mezzi tecnici appropriati, sotto controllo ufficiale. Essi possono essere ricollegati alla catena di trasformazione esclusivamente sotto controllo ufficiale. Non è permesso alcun legame fisico fra la catena di trasformazione per l'ottenimento di luppolo concentrato in polvere e quella per il luppolo in polvere non concentrato durante il funzionamento di una delle due.

3. Gli operatori delle industrie di trasformazione del luppolo procurano ai rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 informazioni e ai rappresentanti degli enti nazionali ufficiali responsabili della conformità del sistema di certificazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1784/77 tutte le informazioni tecniche relative alle installazioni tecniche dell'impianto di trasformazione.

4. Gli operatori degli impianti di trasformazione del luppolo tengono una registrazione esatta del volume di luppolo posto in lavorazione. Per ciascuna partita di luppolo da sottoporre a trasformazione occorre registrare dettagliatamente il peso del prodotto di partenza e del prodotto trasformato, nonché il peso dei cascami, compresi il luppolo residuo, i materiali residui non a base di luppolo e la perdita di umidità presunta. Per il materiale posto in lavorazione occorre altresì registrare il numero di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1784/77 per tutte le partite di luppolo poste in lavorazione e per tutte le varietà. Qualora sia utilizzata nella stessa partita più di una varietà, occorre indicare nei registri le rispettive proporzioni e il relativo peso. Anche per i prodotti trasformati occorre registrare le varietà oppure, nel caso delle miscele, la composizione per varietà. I pesi vanno arrotondati al chilogrammo più vicino.

5. I rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 controllano le registrazioni relative alla massa di materia prima posta in lavorazione e firmano i registri non appena sia terminata la trasformazione di una partita. Gli operatori delle industrie di trasformazione devono conservare i registri per almeno tre anni.

6. I rappresentanti degli enti ufficiali responsabili della conformità del sistema di certificazione effettuano regolarmente e senza preavviso controlli a campione nei locali dell'industria di trasformazione del luppolo. I controlli comportano, tra l'altro: l'esame del lavoro dei rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6; l'autenticità dei prodotti

▼M8

certificati; l'esame dei certificati che accompagnano il luppolo e la massa di materiale posta in lavorazione figurante nei registri di cui al paragrafo 4 di cui sopra. In un dato anno devono essere effettuati almeno cinque controlli per industria di trasformazione del luppolo.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni anno entro e non oltre il 30 giugno, la frequenza, il tipo e il risultato delle misure di controllo relative alla certificazione attuate nell'anno precedente.

8. Qualora si constati che per la preparazione dei prodotti a base di luppolo sono stati usati componenti non ammessi o che i componenti utilizzati non sono conformi alle informazioni contenute nel certificato, elencate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1784/77 e qualora ciò sia imputabile ad azione deliberata o a colpa grave da parte del trasformatore o dei suoi dipendenti, lo Stato membro ritira il riconoscimento di centro di certificazione all'industria in questione. Il riconoscimento non può essere concesso nuovamente nei 12 mesi successivi alla data del ritiro. A richiesta dell'operatore, il riconoscimento viene concesso nuovamente non oltre i 2 anni successivi o, in casi gravi, i 3 anni successivi alla data del ritiro.

▼B

Articolo 9

1. Finché si trovano in circolazione, il luppolo in polvere e gli estratti di luppolo possono essere sottoposti al cambiamento d'imballaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1784/77 soltanto sotto controllo ufficiale.

2. Se l'operazione di cui al paragrafo precedente è effettuata senza procedere alla trasformazione del prodotto, la nuova procedura di certificazione comporta soltanto:

— la bollatura del nuovo imballaggio,

— la menzione di bollatura e del cambiamento d'imballaggio nel certificato originale.

▼M1

Articolo 9 bis

In caso di rivendita nel territorio comunitario, previo frazionamento, di una partita certificata, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore, nel quale siano indicati il numero del certificato e il nome dell'organismo che lo ha rilasciato. Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le seguenti informazioni, ricavate dal certificato:

a) per il luppolo in coni:

 — designazione del prodotto,

 — peso lordo e/o peso netto,

 — luogo di produzione,

 — anno di raccolta,

 — varietà;

b) per i prodotti ottenuti dal luppolo:

 oltre alle indicazioni di cui sopra, il luogo e la data di trasformazione.

▼B

Articolo 10

▼M9

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f) del regolamento (CEE) n. 1784/77 sono sottoposti a controllo secondo una delle formule seguenti:

▼B

a) per il luppolo raccolto nelle aziende di proprietà di una fabbrica e utilizzato da quest'ultima senza avere subito trasformazioni ovvero trasformato:

— la fabbrica di birra trasmette per ogni raccolto, anteriormente al novembre, all'organismo di controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1784/77 una dichiarazione relativa alle varietà, alle quantità raccolte, ai luoghi di produzione e alle superfici con il relativo riferimento catastale o un'indicazione ufficiale equivalente;

— nessun controllo supplementare è richiesto quando il luppolo è trasformato o utilizzato allo stato naturale nella fabbrica stessa. Negli altri casi il controllo è lo stesso previsto più oltre alla lettera c), escluso il punto 5;

▼M9

b) per gli estratti isomerizzati di luppolo, le polveri isomerizzate di luppolo, nonché i nuovi prodotti isomerizzati a base di luppolo elencati nell'allegato VI, il trasformatore dichiara ogni anno, entro il 31 dicembre, all'organismo di controllo i quantitativi prodotti e quelli commercializzati. L'imballaggio deve recare la dicitura «estratto isomerizzato di luppolo» o «nuovo prodotto isomerizzato a base di luppolo», l'indicazione del peso o del volume, la varietà originaria, il prodotto utilizzato e la percentuale di quest'ultimo;

▼B

c) per i prodotti derivati del luppolo trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, purché siano utilizzati dalla fabbrica stessa, l'organismo certificante rilascia, all'entrata del luppolo nel luogo di trasformazione, un documento sul quale, man mano che si svolgono le operazioni di trasformazione, vengono riportate almeno le indicazioni seguenti:

1. estremi del contratto,
2. destinatario,
3. stabilimento di trasformazione,
4. designazione del prodotto trasformato,
5. numero di riferimento del certificato o dell'attestato di equivalenza del luppolo originale,
6. peso del prodotto trasformato.

Su tale documento è apposto un riferimento che va riportato sull'imballaggio.

▼M10

Ove si tratti di mescolanze di luppolo, sul documento e sull'imballaggio occorre apporre la seguente dicitura:

«Mescolanza di luppolo per uso proprio; è vietata la commercializzazione»;

▼M9

d) per il luppolo e i derivati del luppolo, condizionati in piccoli pacchetti destinati alla vendita a privati per uso privato, il peso del pacchetto non può superare:

— 1 kg per i coni o la polvere,

— 300 grammi per l'estratto.

La designazione del prodotto e il peso devono figurare sull'imballaggio.

▼M11

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º settembre 1978, l'elenco delle zone o delle regioni di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1784/77.

Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna, il Portogallo e l'Austria, tali comunicazioni devono essere effettuate prima della fine del quarto mese successivo alla data dell'adesione.

▼B

Articolo 12

Il presente regolamento è applicabile con decorrenza dal 1º agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M4

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL LUPPOLO IN CONI

Caratteristiche	Descrizione	Tenore massimo (in % del peso)	
		Luppolo preparato	Luppolo non preparato
a) Umidità	Tenore d'acqua	12	14
b) Percentuale di foglie e steli	Parti di foglie di sermenti, peduncoli di foglie o di coni; i peduncoli di coni sono considerati steli solo a partire da una lunghezza di 2,5 cm	6	6
c) Percentuale di cascami di luppolo	Piccole particelle risultanti dalla raccolta meccanica, di colore da verde scuro a nero, ►M6 non provenienti in generale dal cono; delle particelle provenienti da varietà di luppolo diverse da quelle da certificare possono tuttavia concorrere ai tenori massimi indicati fino a concorrenza del 2 % del peso ◄	3	4
d) Per il «luppolo senza semi» Percentuali di semi	Frutti del cono giunti a maturità	2	2

▼B

ALLEGATO II

A. METODO DI CAMPIONAMENTO

Il campionamento del luppolo in coni per determinare il tenore di umidità del luppolo ed eventualmente il tenore di corpi estranei si effettua come segue:

1. **Prelevamento**

 a) *Luppolo imballato*

 Prelevare nel numero di colli di cui all'articolo 4 un peso di luppolo proporzionale al peso del collo, prelevando i campioni sufficienti affinché il numero di coni rappresenti correttamente il collo stesso.

 b) *Luppolo sfuso*

 Prelevare porzioni eguali provenienti da 5-10 punti diversi del mucchio, sia in superficie che a diverse profondità. Riporre il campione nel recipiente, non appena possibile. Per evitare che il campione si alteri rapidamente, il quantitativo di luppolo dev'essere sufficientemente consistente per poter essere ben compresso all'atto della chiusura del recipiente.

 Il peso del campione non dev'essere inferiore a 100 grammi.

2. **Miscela**

 Per essere rappresentativi della partita, i campioni vanno accuratamente miscelati.

3. **Sottocampionamento**

 Dopo miscelazione, prelevare uno o più campioni rappresentativi e porli in un recipiente ermetico e stagno, ad esempio una scatola metallica o un barattolo di vetro, salvo quando si tratti del controllo dei soli corpi estranei.

4. I campioni vanno conservati al freddo, salvo durante il trasporto. Si avrà cura di aprire il recipiente per effettuare l'esame o l'analisi del campione soltanto quando esso sarà tornato a temperatura ambiente.

B. METODO DI CONTROLLO DEL TENORE D'UMIDITÀ DEL LUPPOLO

1. **Metodo (i)**

 Si raccomanda di non macinare il campione destinato alla determinazione dell'umidità. È molto importante esporre i campioni all'aria soltanto per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento dal contenitore al recipiente di pesata (provvisto di coperchio).

 Apparecchiatura

 Bilancia sensibile a 0,005 grammi.

 Stufa elettrica termostata a 105—107 °C, la cui efficacia è da controllarsi con la prova al solfato di rame.

 Scatole metalliche da 70 a 100 mm di diametro e da 20 a 30 mm di profondità, provviste di coperchio ben aderente.

 Essiccatore ordinario, di misura adatta a ricevere scatole e contenente una sostanza essiccante, quale il gel di silice con indicatore colorato di saturazione.

 Modo di operare

 Pesare esattamente da 3 a 5 grammi di luppolo in un recipiente tarato provvisto di coperchio. L'operazione va effettuata il più rapidamente possibile. Togliere il coperchio e porre il recipiente in stufa per un'ora esatta. Coprire rapidamente la scatola e lasciarla raffreddare per almeno 20 minuti nell'essiccatore prima di pesarlo.

 Calcolo

▼B

Calcolare la perdita di peso ed esprimerla in percentuale del peso iniziale del luppolo. La deviazione massima ammessa per una sola determinazione è uguale all'1 %.

2. **Metodo (ii)**

Metodo che utilizza sia un apparecchio da pesata elettronico che essicca il luppolo con radiazioni infrarosse o aria calda, sia un apparecchio di misurazione elettrico, entrambi del tipo che indica su una scala il tenore di umidità del campione trattato.

C. METODO DI CONTROLLO DEL CONTENUTO DI CORPI ESTRANEI

▼M4

1. **Determinazioni di percentuali di foglie e di steli e di cascami di luppolo**

Setacciare, con un setaccio a maglie di 2 mm, dei campioni da 5 × 100 g. Raccogliere la luppolina, i cascami e i semi che si ottengono, separare i semi a mano. Porre da parte i campioni. Trasferire separatamente il contenuto del setaccio da 2 mm su un setaccio da 10 mm e setacciare di nuovo.

Raccogliere a mano sul setaccio i coni del luppolo, le foglie, gli steli e le sostanze estranee; le foglie dei coni, i semi, i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio. Cernere a mano tutto questo materiale e raggruppare i vari frammenti come segue:

1. foglie e steli,
2. luppolo (foglie di cono, coni di luppolo e luppolina),
3. cascami,
4. semi.

▼M7

Una separazione precisa dei cascami e della luppolina è molto difficile da realizzare. Con un setaccio a maglie di 0,8 mm è però possibile determinare approssimativamente la percentuale relativa dei cascami e della luppolina.

Nel valutare la percentuale della luppolina si deve tener presente che la massa volumica della luppolina è quattro volte maggiore di quella dei cascami.

▼M4

Pesare i diversi gruppi e determinare la percentuale di ciascun gruppo rispetto al peso del campione iniziale

▼B

2. **Determinazione della percentuale di semi**

Porre il campione da 25 grammi in un recipiente metallico provvisto di coperchio, che verrà tenuto per due ore in una stufa a 115 °C per neutralizzare la sostanza resinosa attaccaticcia.

Avvolgere il campione essiccato in un tessuto di cotone a trama grossolana e strofinarlo vigorosamente, ovvero batterlo meccanicamente, per staccare i semi del luppolo essiccato e sminuzzato, servendosi di un mortaio o di un setaccio a maglie metalliche di 1 mm. Separare le rachidi (assi) dei coni rimaste con i semi utilizzando un piano inclinato rivestito di carta smeriglio o ricorrendo ad altri dispositivi che permettano di conseguire lo stesso scopo, vale a dire di trattenere le rachidi ed altre sostanze e di lasciar passare i semi.

I semi vanno pesati. La percentuale di semi dev'essere calcolata rispetto al peso del campione iniziale.

▼B

ALLEGATO III

CODIFICAZIONE ED ORDINE DI COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

1. **Centro di certificazione**

Numero da 0 a 100 comunicato dallo Stato membro.

2. **Stati membri che procedono alla certificazione**

▼M11

B	per Belgio
DK	per Danimarca
D	per Germania
GR	per Grecia
ES	per Spagna
FR	per Francia
IRL	per Irlanda
IT	per Italia
L	per Lussemburgo
NL	per Paesi Bassi
OE	per Austria
P	per Portogallo
FIN	per Finlandia
S	per Svezia
UK	per Regno Unito.

▼B

3. **Anno di raccolta**

Le due cifre del decennio dell'anno di raccolta.

4. **Identificazione della partita**

Numero attribuito alla partita dall'organismo di certificazione (esempio: 12 B 77 170225).

▼B

ALLEGATO IV

Bollatura degli imballaggi

La bollatura si effettua, secondo la natura degli imballaggi, nel modo seguente:

a) luppolo in coni, in balle o ballotti:

 — per impressione sull'imballaggio;

b) luppolo in polvere in pacchetti:

 — per impressione sul pacchetto;

c) luppolo in polvere o estratto di luppolo, in scatole metalliche:

 — per impressione sulla scatola o punzonatura nel metallo della scatola;

d) imballaggio sigillato contenente una partita di pacchetti o di scatole di polvere o estratto:

 — per impressione sull'imballaggio sigillato ►M7 nonché su ogni pacchetto o scatola di polvere o di estratto contenuto nell'imballaggio sigillato ◄.

▼**M8**

ALLEGATO V

Sostanze ammesse nella normalizzazione degli estratti di luppolo:

1. sciroppo di glucosio,
2. estratto a caldo a base di luppolo

▼M9

ALLEGATO VI

PRODOTTI ISOMERIZZATI DEL LUPPOLO, GIÀ COMMERCIALIZZATI O IN PROCINTO DI ESSERLO — (NOVEMBRE 1992)

Prodotto	Procedimento	Impiego
Pellets isomerizzati	polvere tradizionale di tipo 90 miscelata ad ossido metallico, (di solito magnesio), pellettizzata e sottoposta a scaldamento lento, a bassa temperatura	sostituzione dei pellets di luppolo tradizionali già in caldaia oppure già destinati ad essere messi successivamente in caldaia
Estruso (polvere di luppolo estrusa)	polvere tradizionale miscelata a carbonati, ossidi o idrossidi metallici (o loro miscele), pressata attraverso un estrusore a caldo (alta pressione più temperatura per brevi periodi)	lo stesso dei pellets isomerizzati
Pellets stabilizzati	lo stesso dei pellets isomerizzati, ma senza scaldamento	lo stesso dei pellets isomerizzati
Estratti isomerizzati in caldaia ivi compresi PIKE MIKE IKE IRE	in genere estratti convenzionali (di regola CO_2 miscelati con ossidi, idrossidi o carbonati metallici (o con loro miscele) e sottoposti a calore o pressione (o entrambi). In alcuni prodotti gli ioni e i sali metallici vengono rimossi dalla miscela finale	in sostituzione di estratti standard in caldaia o come aggiunta successiva in caldaia
Estratti isomerizzati post fermentazione	estratti di luppolo purificati e trattati come sopra in modo da dare acido alfa isomerizzato relativamente puro [in genere sotto forma di sali metallici alcalini di alfa acidi isomerizzati (di solito potassio)]	per regolare il gusto amaro finale della birra, senza ripercussioni su altri aromi della birra
Estratti isomerizzati ridotti post fermentazione	estratti di luppolo purificati, chimicamente ridotti e trattati corne sopra in modo da dare prodotti isomerizzati ridotti relativamente puri	per il controllo del gusto amaro della birra, per la protezione contro eventuali alterazioni da «colpo di sole» e per migliorare la stabilità della schiuma senza ripercussioni su altri aromi della birra